



Città di Tortona
Provincia di Alessandria

SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE

Proposta n. 108 del 02/09/2025

DETERMINAZIONE N. 762 del 02/09/2025

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA NR. 16/2025. SOC. IREN GREEN GENERATION TECH SRL. VARIANTE ALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA NR.19 DEL 03.10.2024 PER INTERVENTO IN COMUNE DI TORTONA, S.S. PER ALESSANDRIA.

IL RESPONSABILE

Premesso che l'articolo 82 del DPR 22.07.1977 nr. 616 delega alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative già esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di tutela dei beni ambientali, ed in particolare al comma 2 lettera b) del citato articolo delega espressamente le funzioni amministrative concernenti la concessione dei nulla osta per la realizzazione di opere modificative dello stato dei luoghi nelle località soggette a vincolo di tutela paesistico – ambientale;

Considerato che l'articolo 146 del D.Lgs. 22.01.2004 nr. 42 e s.m.i. prevede l'obbligo di sottoporre alla Regione i progetti delle opere da realizzare nelle zone tutelate ai sensi del succitato decreto legislativo;

Visto che l'articolo 3 comma 2 della Legge Regionale 01.12.2008 nr. 32 e s.m.i. nelle zone sottoposte a tutela ai sensi della Parte III del D.Lgs. 22.01.2004 nr. 42 e s.m.i. sub-delega ai Comuni dotati di Commissione Locale del Paesaggio come previsto dall'articolo 4 della medesima legge le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 146 del D.Lgs. 22.01.2004 nr. 42 e s.m.i. così come normato dagli articoli sopra richiamati;

Visto il Regolamento per il funzionamento della Commissione Locale del Paesaggio, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale con nr.12 del 13.03.2009 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 48 del 22.07.2019 di nomina dei componenti della Commissione Locale del Paesaggio;

Considerato che il Comune di Tortona è dotato di Piano Regolatore Generale approvato ai sensi della Legge Regionale 05.12.1977 nr. 56;

Vista l'istanza presentata dalla SOC. IREN GREEN GENERATION TECH SRL tramite il portale MUDE Piemonte in data 04/08/2025, prot. comunale n.25252 del 05/08/2025, diretta ad ottenere autorizzazione ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. 22.01.2004 nr. 42 e s.m.i. per la realizzazione intervento in "VARIANTE all'autorizzazione paesaggistica nr.19 del 03/10/2024 per abbandono tracciato staffaggio cavidotto c/o ponte Torrente Ossona, nel Comune di Tortona, S.S. per Alessandria;

Visti gli elaborati allegati pervenuti telematicamente con sistema MUDE a firma dell'Arch. Guido BONATTI e Ing. Giacomo BIZZARRI;
 Considerato che la zona risulta essere vincolata alle norme di tutela paesistico - ambientale ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 22.01.2004 nr. 42 e s.m.i. (fascia 150 metri Torrente Scrivia e Torrente Ossona);
 Considerato che l'intervento rientra tra quelli disciplinati dall'articolo 3 comma 2 della Legge Regionale 01.12.2008 nr. 32 e s.m.i.;
 Preso atto che l'istanza è corredata da attestazione di conformità del progetto alla disciplina urbanistico-edilizia a firma del Tecnico incaricato;

Rilevato che:

- l'intervento di che trattasi rientra fra gli interventi di lieve entità, soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato, ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 2017 N. 31 (voce "B23" dell'Allegato B);
- l'articolo 11, comma 10, del D.P.R. 31/2017 prevede che *"nel procedimento autorizzatorio semplificato non è obbligatorio il parere delle Commissioni Locali per il Paesaggio, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi regionali"*;
- il comma 2 dell'articolo 3 della L.R. 32/2008, come riformulato dall'articolo 77 della L.R. 19 ottobre 2021 n.25 – entrata in vigore il 21 ottobre 2021 - recita: *"Per gli interventi e le opere di lieve entità soggetti al procedimento semplificato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato ai comuni o alle loro forme associative; in tale procedimento non è obbligatorio il parere della commissione locale per il paesaggio."*
- il Comunicato in data 09/12/2021 della Regione Piemonte – Vicepresidente Assessore all'Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della montagna, Foreste, Parchi, Enti Locali e dell'Assessore all'Ambiente, Energia, Innovazione, Ricerca, ad oggetto: *"Chiarimento in merito alle disposizioni in materia di ambiente, territorio, paesaggio, energia, foreste ed urbanistica contenute nella legge regionale 19 ottobre 2021, n.25"* ha precisato che *"a far data dal 21 ottobre 2021, le istanze relative ad autorizzazioni paesaggistiche con procedimento semplificato saranno definite dalla competenti Amministrazioni comunali, singole o associate, anche qualora non siano istituite presso le stesse le commissioni locali per il paesaggio; per lo svolgimento delle funzioni delegate, il requisito della differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia non comporta la presenza di due distinti responsabili del procedimento"*;

Dato atto che:

- con lettera in data 07/08/2025, prot. nr. 25603 del 08/08/2025, è stata trasmessa alla Soprintendenza a mezzo pec la documentazione presentata dal soggetto richiedente unitamente a relazione tecnica illustrativa, secondo quanto stabilito dall'art. 146 comma 7 del D. Lgs. 42/2004 e art. 11 comma 5 del D.P.R. 13 febbraio 2017 nr. 31;
- che la documentazione risulta pervenuta alla Soprintendenza in data 08/08/2025 come da ricevuta di consegna della pec;
- risulta trascorso il termine tassativo di venti giorni fissato dall'art.11 comma 5 del D.P.R. 31/2017 per l'espressione del parere vincolante da parte del Soprintendente;
- in caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti dal comma 5 dell'articolo 11 del DPR 31/2017 si forma il silenzio assenso previsto dal comma 9 del medesimo articolo 11 e l'Amministrazione procedente provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

Visto inoltre:

- la Parte III del Decreto Legislativo 22.01.2004 nr. 42 e s.m.i.;
- il comunicato dell'Assessore all'Ambiente, Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della montagna, Foreste, Parchi, Protezione Civile pubblicato sul S.O. n. 1 al B.U.R. n. 9 del 03/03/2016, con particolare riferimento ai contenuti del punto 1;
- l'articolo 82 commi 1 e 2 del DPR 22.07.1977 nr. 616;
- la Legge Regionale 01.12.2008 nr. 32 e s.m.i.;
- il Piano Paesaggistico Regionale approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 03/10/2017, pubblicato sul B.U.R. n. 42 del 19/10/2017
- l'articolo 107 del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267 che demanda ai dirigenti l'adozione di atti di gestione per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti aventi carattere vincolato e comportanti discrezionalità tecnica;
- il vigente Statuto Comunale;

Visto l'atto di delega di funzioni, a firma del Dirigente del Settore Affari Generali in data 06/11/2023, al Funzionario titolare di E.Q. Responsabile del Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive, incaricato con Determinazione

Dirigenziale in data 03/04/2023 N.245 e successive proroghe, ultima con Determinazione Dirigenziale in data 31/12/2024 N.1338, esecutiva ai sensi di legge;

DETERMINA

Di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 comma 2 della Legge Regionale 01.12.2008 nr. 32 e s.m.i. la SOC. IREN GREEN GENERATION TECH SRL alla realizzazione intervento in *"VARIANTE all'autorizzazione paesaggistica nr.19 del 03/10/2024 per abbandono tracciato staffaggio cavidotto c/o ponte Torrente Ossona"*, nel Comune di Tortona, S.S. per Alessandria, in conformità al progetto presentato.

In conformità ai disposti di cui all'articolo 10 comma 1 del D.P.R. 13/02/2017 N.31 e del punto 1 del comunicato regionale sopra richiamato, l'Autorizzazione Comunale è comunicata al richiedente e trasmessa alla competente Soprintendenza.

Si precisa che, in applicazione dell'art. 11 comma 11 del D.P.R. 13/02/2017 N. 31 e dell'art. 10 comma 4 della Legge Regionale 03.04.1989 n. 20 il presente provvedimento autorizzativo è efficace ed ha validità di cinque anni. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo; scaduto tale termine l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione; il presente provvedimento autorizzativo ha validità ai soli fini paesaggistici ai sensi dell'articolo 146 comma 4 del D.Lgs. 22.01.2004 nr. 42 e s.m.i. e non abilita il titolare all'esecuzione di alcun intervento edile in assenza di valido titolo edilizio rilasciato dall'Amministrazione Comunale ai sensi del DPR 06.06.2001 nr. 380 e s.m.i. né sostituisce ogni altro eventuale atto, nulla-osta o comunque titolo abilitativo necessario all'intervento.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni.

Tortona lì, 02/09/2025

IL RESPONSABILE

BAIARDI ACHILLE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

